



la
PILLOLA
va giù

FP
CGIL

CONGEDI PER LA FORMAZIONE

CCNL 2019 - 2021

COMPARTO SANITÀ PUBBLICA

CONGEDI PER LA FORMAZIONE



Riferimenti Normativi: Legge 53/2000 Art. 5 e 6 -
CCNL 2019-2021 Art. 68

**Se voglio completare
la mia formazione
cosa mi spetta?**



Ai lavoratori con 5 anni di servizio

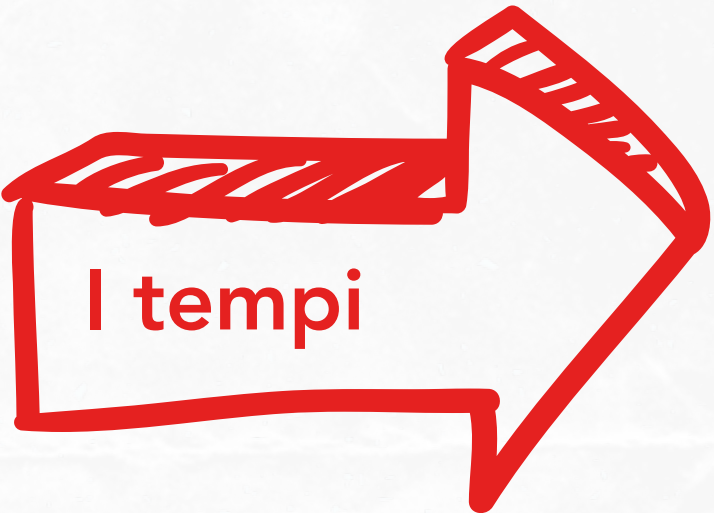
- 11 mesi di congedo;
- conservazione del posto di lavoro;
- turni di lavoro agevolati;
- esonero degli straordinari;
- riscatto/versamento dei contributi.

Senza anzianità di servizio

- permessi retribuiti per sostenere esami art. 50 lettera a e art. 62 CCNL 2019-2021



IL CONGEDO



I tempi

Si possono chiedere
massimo 11 mesi, anche
frazionati, nell'arco
dell'intera vita lavorativa



La domanda

Deve contenere la data
d'inizio, la durata e l'attività
formativa che si intende
svolgere;
Va presentata 30 giorni
prima dell'inizio della
formazione

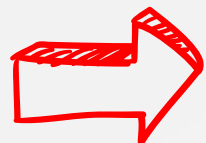
Il congedo per la formazione può essere

Concesso:



Al personale con 5 anni di anzianità nella percentuale complessiva del 10 % del totale del personale.

Rifiutato:



Se il periodo richiesto è superiore a 11 mesi consecutivi.



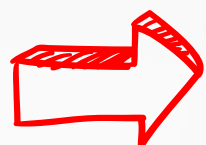
Qualora non sia possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi (l'azienda fornirà adeguata informazione sui motivi del diniego).

Rinviato:



Per un massimo di sei mesi qualora la concessione possa recare pregiudizio grave sulla funzionalità del servizio (l'azienda deve motivare per iscritto circa i motivi del rinvio).

Interrotto:



Per grave e documentata infermità (si applicano gli artt. 56 e 58 CCNL).

Ricordati



Il periodo di congedo per la formazione:
non da diritto alla retribuzione;
non vale ai fini dell'anzianità di servizio;
non è cumulabile con la malattia, le ferie e o altri congedi.

Attenzione



Per il periodo di congedo può essere:
fatta domanda di riscatto o di versamento volontario dei contributi all'ente previdenziale;
si può chiedere al datore di lavoro di prolungare il rapporto di lavoro, per lo stesso periodo di congedo usufruito, anche in deroga alle disposizioni concernenti l'età di pensionamento obbligatoria. (questa opportunità consente di evitare il pagamento del riscatto o il versamento dei contributi)

PER ULTERIORI CHIARIMENTI O INFORMAZIONI

RIVOLGITI ALLE
RAPPRESENTANZE FPCGIL

fpcgil.it

